

6.1

Imballaggi Vuoti

**Acciaio,
Alluminio,
Carta,
Legno,
Plastica,
Vetro.**

Istruzioni per la compilazione

Premessa

Dal 1° maggio 2017 è disponibile la nuova modulistica dichiarativa, alla luce della diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica e di alcune novità concernenti anche gli altri materiali. Nella fase di test il suo utilizzo sarà facoltativo a partire dalle dichiarazioni di competenza di aprile 2017 e obbligatorio dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2017.

Vedi

Sito www.conai.org, sezione Imprese / Contributo ambientale / Contributo diversificato.

Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni on line", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.1 Imballaggi vuoti va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato prime cessioni di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggi per uso diretto nei sei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Vedi

Schema esemplificativo – G aggiornato, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2016 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 50,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 1.000,00 Euro per materiale).

Dall'Area "DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO" del sito on line di CONAI, il Consorziato seleziona:

_____ l'opzione "**Modulistica per le dichiarazioni annuali 2017**" nel caso in

cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 1.000,00 Euro. Il modulo 6.1 Imballaggi vuoti riporta già l'anno di riferimento 2017;

l'opzione **“Modulistica aggiornata, disponibile dalle dichiarazioni di competenza di aprile 2017”** e dall'apposito menù a tendina del modulo 6.1 Imballaggi vuoti seleziona l'opzione “trimestrale” o “mensile”.

Seleziona **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 1.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona dagli appositi menù a tendina l'anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.

Seleziona **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona dagli appositi menù a tendina l'anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.

Vedi

Guida CONAI 2017, parte terza, schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

La procedura per la fascia di esenzione. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno in corso. Si ricorda che la soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: “Contribu-

to Ambientale CONAI assolto, ove dovuto”. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso

dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, cliccando il bottone presente nel relativo box oppure andando nell'area “Modifica dati anagrafici” sulla barra in alto.

Determinazione delle quantità di imballaggi e del Contributo Ambientale CONAI

Il Consorziato indica obbligatoriamente la tipologia di attività cui si riferisce la dichiarazione del contributo ambientale, cliccando, in base alla voce prevalente, uno dei seguenti bottoni:

- _____ “Prima cessione”, per attività di produzione/importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di “prima cessione”;
- _____ “Uso diretto di imballaggi”, per attività di importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell’importatore/autoproduttore.

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione .

Nella **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone “Modifica quantità”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Prodotto” da compilare indicando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascuna tipologia di imballaggio; clicca il bottone “Cancella quantità” per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente.

Nella **colonna Fascia Contributiva/Tipologia imballaggi**, ciascun modulo 6.1 imballaggi vuoti riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce “altro” va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi nonché materie prime/semilavorati, se ceduti ad autoproduttori.



Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica è prevista un’ulteriore distinzione per fasce contributive (Fascia A – B – C). In ciascuna delle fasce contributive, è prevista anche una specifica voce “Materie prime per autoproduzione di imballaggi”, in cui vanno inseriti i dati relativi alle materie prime/semilavorati destinati all’autoproduzione di uno o più tipologie di imballaggi rientranti nella corrispondente fascia. In mancanza di attestazione dell’autoproduttore, qualora non sia nota la tipologia di imballaggio oggetto di autoproduzione, il contributo ambientale da applicare in prima cessione è quello di fascia C.



Liste imballaggi plastica nelle tre fasce contributive, cliccando sul bottone “?”, in corrispondenza delle medesime fasce.



Non è più prevista l’ulteriore distinzione tra imballaggi “primari” e “secondari/terziari”.



Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.



Nei moduli 6.1 imballaggi vuoti Acciaio e Legno è già riportata la riga “materie prime per imballaggio ad autoproduttori”. Per la voce “tubetti” nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Alluminio, il peso da riportare nelle colonne A e B deve intendersi comprensivo del dispositivo di chiusura.




Solo per la dichiarazione annuale 2017, il dichiarante, nel caso in cui non abbia la possibilità di suddividere i quantitativi ceduti o importati nelle precedenti fasce/tipologia imballaggi, può indicare i quantitativi nella fascia “Flussi indistinti di imballaggi rientranti nelle tre fasce” del Modulo 6.1 Plastica e nella voce “Altro” dei Moduli 6.1 altri materiali.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione “ex-ante” (“auto-plafond”). Ricordiamo che tale procedura non può essere utilizzata per gli acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo Ambientale secondo la procedura agevolata prevista nella Circolare 02.07.2012.

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

! - Colonna A

In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. “ex-post” per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

 Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.

Nella **colonna B** sono riportati per ciascuna tipologia di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per:

_____ prime cessioni da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”;



Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Nel modulo 6.1 Imballaggi vuoti Legno, nella colonna B con riferimento alla voce “Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)”

devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 60% del peso dei pallet ceduti; mentre con riferimento alle voci “Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati” e “Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 40% del peso dei pallet ceduti. Nel modulo 6.1 Imballaggi vuoti Plastica, nella colonna B, con riferimento alle voci rientranti in Fascia A “Casse assoggettate

come da circ. 02.07.2012” e “Cestelli assoggettati come da circ. 02.07.2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 7% del peso delle casse e/o dei cestelli ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti Vetro, nella colonna B, con riferimento alla voce “Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 15% del peso delle bottiglie cedute o importate.



Sito CONAI (www.conai.org)
“Circolari applicative”.

- _____ prime cessioni da “produttore/importatore” di imballaggi vuoti a commerciante/distributore”;
- _____ prime cessioni da “produttore/importatore” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”;
- _____ uso diretto da parte di “utilizzatore/importatore” di imballaggi vuoti;
- _____ uso diretto da parte di “autoproduttore/importatore” di materiali di imballaggio.



Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un produttore/importatore ad un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest'ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il produttore/importatore deve seguire le procedure relative all'applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.



Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica il valore del Contributo Ambientale Conai rimarrà invariato e unico fino a fine 2017, così da facilitare le aziende nell'adozione del nuovo impianto dichiarativo. I valori diversificati entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018.

Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti Vetro sono riportati i due valori conseguenti alla riduzione del Contributo per gli imballaggi in vetro dal 1° luglio 2017.

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”.



La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera.

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

_____ cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per residui crediti maturati fino al 31.12.2008);



La procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

_____ importazioni di imballaggi vuoti, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante" o procedura "ex-post" dei crediti – maturati fino al 31.12.2008 – richiesti come "Auto-Conguaglio").

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012, 27.06.2013, ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori.



Sezione successiva.

Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda.

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.

La scheda 6.3 può essere compilata:

_____ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Esenzione" da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;

_____ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "Carica da file";

_____ riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone "Carica da dichiarazione precedente".



Per il materiale plastica sarà necessario indicare i quantitativi distinti per ciascuna categoria (Fasce A – B – C).

Scheda cessione tra Produttori

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante/produttore abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori.

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

La scheda può essere compilata:

_____ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone "Nuovo produttore", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio Cessione Produttore" da compilare indicando codice fiscale o partita IVA;

_____ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "carica da file".

Il materiale di riferimento è già precompilato.

Qualora il Consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella NO.

Vedi

Guida CONAI 2017, parte prima, par. 4.1.4 "Cessione da produttore /importatore di imballaggi vuoti ad altro produttore di imballaggi vuoti – individuazione della prima cessione", disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.



La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori è subordinata ad una specifica attestazione scritta dei clienti.



Modulo "Attestazione di esenzione-Cessione tra produttori", disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell'area Autodichiarazioni per casi particolari, oppure sul sito www.conai.org in Download documenti/Modulistica.



La scheda cessione tra produttori deve essere compilata con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno.

Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una “Ricevuta di presentazione”. Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l’assegnazione di un numero di protocollo.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni “non modificabili” (perché Conai ha già emesso la relativa fattura) e quelle “modificabili” (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili on line, si dovrà compilare ed inviare a Conai la dichiarazione in formato cartaceo disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.